



**COMUNE DI LEVICO TERME
PROVINCIA DI TRENTO**

SERVIZIO TECNICO

Ufficio Opere Pubbliche e Patrimonio

N. 12 Registro Generale

DETERMINAZIONE N. 5 DI DATA 10-01-2024

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE RESPONSABILE STC N. 196 DD. 20.12.2023 REG GEN. N. 646 AVENTE PER OGGETTO: "LAVORI DI "CREAZIONE NUOVO POLO PER L'INFANZIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA "TAITA MARCOS" P.ED. 1519 C.C. LEVICO - PNRR PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1". PRESA D'ATTO SUBAPPALTO LAVORAZIONI RIENTRANTI NELLA CAT OG1 - REALIZZ. PARZIALE DI RINFORZI STRUTTURALI ALLA DITTA BAUSERVICE S.R.L.. CUP: B43C22000010006 CIG: 9795945D88"

Responsabile d'ufficio: Fox Roberto

Estensore: Gianesini Morena

Il Responsabile di Servizio
Portesi Stefano



IL RESPONSABILE

Richiamata la propria precedente determinazione n. 196 del 20.12.2023 reg. gen. n. 646 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di prendere atto ed autorizzare, per le motivazioni in premessa esposte, fermo restando il comma 12 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016, la ditta MAK COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Lavis (TN) (C.F. e Partita I.V.A. 01873500225), appaltatrice dei lavori di "Creazione nuovo Polo per l'infanzia presso la Scuola Materna "Taita Marcos" - p.ed. 1519 C.C. Levico – PNRR progetto finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATION EU – Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1", a subappaltare i lavori rientranti nella CAT OG1 – realizzazione parziale di rinforzi strutturali per un importo pari ad € 9.867,22 (di cui € 98,67 per oneri della sicurezza) alla ditta BAUSERVICE S.r.l. con sede legale in Bolzano (BZ) Via Negrelli 13/A (cod. fisc. e P.IVA 0258870211);

Richiamato il comma 18 dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, che testualmente dispone: "...La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.";

Evidenziato altresì il comma 16 dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023 c.d. "Codice dei contratti pubblici", dall'identico tenore letterale: "...La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.";

Evidenziata la circolare MIT d.d. 13 luglio 2023 circa l'applicazione del D.Lgs 50/2016 ai contratti PNRR, per l'intera loro durata, e richiamate le pronunce di segno opposto del TAR Umbria, Sez. I, sentenza 23.12.2023 n. 758 e TAR Lazio, Sez. Ilbis, sentenza 3 gennaio 2024, n. 134, circa la cogenza del D.Lgs 34/2023 anche sui lavori PNRR post 1 luglio 2023;

Dato atto che dalla data di richiesta di autorizzazione al subappalto da parte della ditta appaltatrice MAK COSTRUZIONI S.r.l. e l'emissione della determinazione di presa d'atto/autorizzazione sopra citata sono trascorsi oltre 15 giorni e che pertanto si può ritenere perfezionato il c.d. silenzio-assenso;

Richiamato l'art. 20 della L. n. 241/1990 rubricato "Silenzio-assenso";

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento ha comunque verificato con esito positivo le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. nonché dagli artt. 52, comma 1, 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D. Lgs. 36/2023 rese dalla ditta subappaltatrice nonché la completezza della documentazione prodotta;

Ritenuto per quanto sopra esposto di precisare e quindi rettificare il punto n. 1 del dispositivo della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 196 del 20.12.2023 reg. gen. n. 646 come di seguito riportato:

1. "di prendere atto del silenzio-assenso formatosi ai sensi del comma 18 dell'art. 105 ex D.Lgs n. 50/2016 (: ora comma 16 dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023) e dell'art. 20 della L. n. 241/1990, sull'istanza di autorizzazione al subappalto presentata in data 22.11.2023 protocollo comunale n. 24328 dall'impresa MAK COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Lavis, appaltatrice dei lavori di "Creazione nuovo Polo per l'infanzia presso la Scuola Materna "Taita Marcos" - p.ed. 1519 C.C. Levico - PNRR progetto finanziato dall'Unione Europea - NEXTGENERATION EU - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1", per le lavorazioni rientranti nella CAT OG1 - realizzazione parziale di rinforzi strutturali per un importo pari ad € 9.867,22 (di cui € 98,67 per oneri della sicurezza) in favore della ditta BAUSERVICE S.r.l. con sede legale in Bolzano (BZ) Via Negrelli 13/A (cod. fisc. e P.IVA 0258870211);"

Rilevata allora la propria competenza, come stabilita da:

- l'art. 126, comma 3, del Codice degli enti locali della regione Trentino Alto-Alto Adige con il quale è stato introdotto nell'ordinamento comunale il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione;
- l'art. 126, commi 1 e 2, del Codice degli enti locali della regione Trentino Alto-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, che detta disposizioni in materia di attribuzione di funzioni dirigenziali e direttive;
- lo Statuto del Comune e il Regolamento del personale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 154 dd. 27/12/2001 "Individuazione degli atti attribuiti ai responsabili delle strutture organizzative del Comune";

Visti gli atti di programmazione dell'attività dell'Ente, come risultanti da:

- deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 23.01.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione della nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) 2023-2025, del Bilancio di previsione 2023-2025 e relativi allegati;
- deliberazione della Giunta comunale n. 10 dd. 24.01.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 - parte finanziaria;

DETERMINA

1. di rettificare, per le motivazioni in premessa esposte, il punto n. 1 del dispositivo della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 196 del 20.12.2023 reg. gen. n. 646 come segue:
"di prendere atto del silenzio-assenso formatosi ai sensi del comma 18 dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 (: ora comma 16 dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023) e dell'art. 20 della L. n. 241/1990, sull'istanza di autorizzazione al subappalto presentata in data 22.11.2023 protocollo comunale n. 24328 dall'impresa MAK COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Lavis, appaltatrice dei lavori di "Creazione nuovo Polo per l'infanzia presso la Scuola Materna "Taita Marcos" - p.ed. 1519 C.C. Levico - PNRR progetto finanziato dall'Unione Europea - NEXTGENERATION EU - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1", per le lavorazioni rientranti nella CAT OG1 - realizzazione parziale di rinforzi strutturali per un importo pari ad € 9.867,22 (di cui € 98,67 per oneri della sicurezza) in favore della ditta BAUSERVICE S.r.l. con sede legale in Bolzano (BZ) Via Negrelli 13/A (cod. fisc. e P.IVA 0258870211);"
2. di confermare e mantenere invariata ogni altra parte della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 196 del 20.12.2023 reg. gen. n. 646;
3. di dare atto che, ai sensi del combinato disposto della L. 07.08.1990, n. 241 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, ovvero causa di impedimento o di incompatibilità del sottoscritto all'adozione del presente atto;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
5. di dare atto che il presente provvedimento produrrà i propri effetti dalla data di sottoscrizione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi:

- a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- a) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Per gli atti relativi alle **procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture**, ai sensi del combinato disposto degli art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, è ammesso il ricorso sub. a) nel termine di 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario sub b).